

Regolamento
concernente l'esercizio della professione di estetista
 (del 5 luglio 1995)

IL CONSIGLIO DI STATO
 DELLA REPUBBLICA E CANTONE TICINO

visti gli articoli 53, 66 e 79 della Legge sulla promozione della salute e il coordinamento sanitario
 18 aprile 1989 (Legge sanitaria);

d e c r e t a :

Definizione

Art. 1 L'esercizio della professione di estetista ai sensi del presente regolamento consiste nell'esecuzione delle seguenti prestazioni:

- a) drenaggio linfatico a fini estetici;
- b) epilazione elettrica e/o elettrocoagulazione;
- c) estrazione dei grani di miglio;
- d) trucco permanente, semi-permanente e simili;¹
- e) microblading;²
- f) microneedling;³
- g) utilizzo di dispositivi iniettabili (completamente riassorbiti entro 30 giorni).⁴

Qualifiche professionali:

a) estetista diplomato/a (maestria)

Art. 2⁵ Per ottenere l'autorizzazione per l'esecuzione delle prestazioni di cui all'art. 1 sono necessari i seguenti titoli, diplomi e corsi:

- | | |
|---|--|
| a) drenaggio linfatico a fini estetici; | Estetista con attestato professionale federale
Estetista AFC con corso AESI o equivalente |
| b) epilazione elettrica e/o elettrocoagulazione; | Estetista con attestato professionale federale
Estetista AFC con corso AESI o equivalente |
| c) estrazione dei grani di miglio; | Estetista con attestato professionale federale
Estetista AFC |
| d) trucco permanente, semi-permanente e simili (introduzione a fini estetici di elementi pigmentali a livello dello strato basale del derma); | Derma-pigmentologa con attestato professionale federale
Estetista AFC con corso AESI o equivalente |
| e) microblading; | Derma-pigmentologa con attestato professionale federale
Estetista AFC con corso AESI o equivalente |
| f) microneedling; | Estetista con attestato professionale federale / indirizzo «estetica medica»
Estetista AFC con corso AESI o equivalente |
| g) utilizzo di dispositivi iniettabili (completamente riassorbiti entro 30 giorni); | Estetista con attestato professionale federale / indirizzo «estetica medica» con corso AESI o equivalente
Estetista AFC con corso AESI o equivalente ⁶ |

Autorizzazione

Art. 3 L'autorizzazione prevista dall'art. 54 della Legge sanitaria per l'esercizio della professione di estetista è concessa dall'Ufficio di sanità a chi è in possesso dei titoli di studio previsti dall'art. 2 di questo regolamento.

¹ Lett. modificata dal R 11.7.2018; in vigore dal 1.9.2018 - BU 2018, 292.

² Lett. modificata dal R 11.7.2018; in vigore dal 1.9.2018 - BU 2018, 292.

³ Lett. modificata dal R 14.11.2018; in vigore dal 16.11.2018 - BU 2018, 419; precedente modifica: BU 2018, 292.

⁴ Lett. introdotta dal R 14.11.2018; in vigore dal 16.11.2018 - BU 2018, 419.

⁵ Art. modificato dal R 11.7.2018; in vigore dal 1.9.2018 - BU 2018, 292.

⁶ Lett. introdotta dal R 14.11.2018; in vigore dal 16.11.2018 - BU 2018, 419.

Domanda di autorizzazione

Art. 4⁷ La domanda di autorizzazione deve essere corredata dei seguenti documenti:

- a) attestato o diploma specifico ai sensi dell'art. 2;
- b) estratto del casellario giudiziale;
- c) certificato medico di idoneità psico-fisica;
- d) per chi ha esercitato in altri Cantoni della Svizzera, le rispettive autorizzazioni.

Locali

Art. 5 ¹Le attività di estetista possono essere svolte esclusivamente in un istituto con locali adeguati e con attrezzature idonee a garantire le condizioni igienico-sanitarie e la sicurezza degli utenti.

²L'istituto è diretto da un'estetista ammesso/a al libero esercizio, che deve essere presente negli orari di apertura al pubblico.

Istituto di estetista

Art. 6 Prima dell'apertura e quando necessario i locali dell'istituto sono esaminati dall'ispettore dell'Ufficio di sanità che rilascia un certificato di idoneità.

Denominazione

Art. 7 All'esterno di ogni istituto di estetista dovrà figurare in modo chiaro e visibile il nome dell'estetista responsabile.

Norma transitoria

Art. 8 ¹L'estetista che non dispone dell'attestato di capacità ma che documenta di aver esercitato per almeno nove anni una delle attività di cui all'art. 1 prima dell'entrata in vigore di questo regolamento, è autorizzato/a ad eseguire queste prestazioni anche in proprio.

²L'istanza per l'ottenimento dell'autorizzazione di cui al cpv. 1 deve essere presentata all'Ufficio di sanità entro 6 mesi dall'entrata in vigore del presente regolamento.

Norma transitoria della modifica del 4 luglio 2018

Art. 8a⁸ ¹Ai fini dell'ottenimento dell'autorizzazione per l'esecuzione delle prestazioni di cui all'art. 1 lett. a), b), c) e f) è parimenti riconosciuto il titolo di «estetista con diploma federale» o equivalente se lo stesso è stato rilasciato o riconosciuto dalla Segreteria di Stato per la formazione, la ricerca e l'innovazione (SEFRI) prima del 1° agosto 2018.

²Ai fini dell'ottenimento dell'autorizzazione per l'esecuzione delle prestazioni di cui all'art. 1 lett. d), e) e g) è parimenti riconosciuto il titolo ai sensi del cpv. 1, a condizione che l'istante abbia inoltre assolto il relativo corso proposto dall'Associazione estetiste della Svizzera italiana (AESI) o equivalente.⁹

Entrata in vigore

Art. 9 Il presente regolamento è pubblicato nel Bollettino ufficiale delle leggi e degli atti esecutivi del Cantone Ticino ed entra immediatamente in vigore.¹⁰

Pubblicato nel BU **1995**, 328.

⁷ Art. modificato dal R 11.7.2018; in vigore dal 1.9.2018 - BU 2018, 292.

⁸ Art. introdotto dal R 11.7.2018; in vigore dal 1.9.2018 - BU 2018, 292.

⁹ Cpv. modificato dal R 14.11.2018; in vigore dal 16.11.2018 - BU 2018, 419.

¹⁰ Entrata in vigore: 11 luglio 1995 - BU 1995, 328.